



Aggiornamenti in ambito:

COMPLIANCE NORMATIVA | ANTICORRUZIONE | PRIVACY | GIURISPRUDENZA

LE NOVITÀ IN TEMA DI COMPLIANCE NORMATIVA IN PARTICOLARE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001, DEL REGOLAMENTO EUROPEO
GDPR E IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.



Vuoi ricevere le notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

Compliance normativa

- General Contractor: rischi e responsabilità nell'esecuzione dell'opera (D.lgs 36/2023, art. 204)
- Nuovo Codice degli appalti: certificazione della parità di genere tra i criteri premiali nella valutazione dell'offerta
- L'INAIL approva le "Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/01" (delibera del C.d.A. INAIL del 15 maggio 2023, n. 104)

Anticorruzione

- Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti: affidamento diretto o gare ad evidenza pubblica?

Privacy

- Il Garante Privacy sulle e-mail «marketing»: il link per disiscriversi non è sufficiente
- L'Autorità Garante sanziona importante gruppo societario per illecito trattamento di dati personali

Giurisprudenza

- Capovolgimento di fronte sulla messa in prova dell'ente (Tribunale di Bari, sez. I penale, 15 giugno 2023, n. 3601)
- Interpello n. 4/2023 in materia di salute e sicurezza sul lavoro - RLS e unità produttive
- Idoneità del Modello organizzativo (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 28 marzo 2023) 22 maggio 2023, n. 21704)

GENERAL CONTRACTOR: RISCHI E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA (D.LGS 36/2023 ART. 204)

Il 1° luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti (D. Lgs 36/2023) sostituendo le disposizioni del D.Lgs 50/2016 che, tuttavia, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.

L'art. 204 del nuovo testo di riforma ha ripristinato la figura del «General Contractor», ovvero l'operatore economico tenuto a compiere un'opera ed a perseguire un determinato risultato amministrativo indicato nel bando e nel contratto, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio in cambio di un corrispettivo determinato in base al risultato ottenuto ed alle prestazioni rese.

L'affidamento al contraente generale è deciso dall'ente concedente, tenendo conto della complessità e della eterogeneità delle prestazioni richieste e della esigenza di perseguire un risultato amministrativo di elevata qualità ed efficacia (sempre che l'importo non sia inferiore a 100 milioni di euro).

Tra le oneri in capo al General Contractor rientrano:

- la redazione del progetto esecutivo, in conformità del progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal soggetto aggiudicatore, ed il compimento delle attività strumentali alla sua approvazione;
- l'assicurazione del prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera;
- la comunicazione costante al soggetto aggiudicatore delle informazioni necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa.

Inoltre, il bando di gara ed il contratto devono stabilire:

- i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo spettante al contraente generale in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese;
- i modi ed i tempi di pagamento del corrispettivo, che in ogni caso avviene dopo il collaudo per la parte relativa ai lavori realizzati con anticipazione;
- le risorse proprie del contraente generale, come previste e disciplinate ai sensi del comma 14 del presente articolo;
- i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti di altre autorità;
- le misure idonee a prevenire tentativi di infiltrazione e condizionamento mafiosi e i relativi costi, non sottoposti a ribasso d'asta.

Oltre a ciò, ai sensi dell'art. 204, comma 14, il bando di gara ed il contratto devono determinare la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata con anticipazione di risorse del contraente generale; inoltre, ai sensi del comma 15, l'ente aggiudicatore versa il corrispettivo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali.

Inoltre, dal combinato disposto dei commi 11 e 13 dell'art. 204, il Contraente Generale, inoltre può eseguire le prestazioni dedotte in obbligazione anche costituendo una società di scopo, a cui possono partecipare soggetti dotati di idonei requisiti di professionalità preventivamente indicati al momento della partecipazione alla gara (comma 11) e può eseguire le prestazioni contrattuali anche affidandole a terzi (comma 13).

Da ultimo, l'ente concedente, nei modi previsti dal bando o dal contratto, controlla le prestazioni del contraente generale e lo svolgimento dei lavori e verifica prima della consegna l'opera compiuta e il risultato ottenuto (art. 204, comma 18).

Fonte:

Art. 204, Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE TRA I CRITERI PREMIALI NELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il D.Lgs. 36/2023, denominato «nuovo Codice degli Appalti», è stato oggetto di una modifica, ancor prima della sua entrata in vigore fissata all'11 luglio 2023.

Nello specifico, è stata modificata la disciplina contenuta nell'art. 108, comma 7, rubricato «Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture», riguardante i criteri premiali della parità di genere.

La formulazione originale del quinto e sesto periodo dell'articolo in commento prevedevano che: «Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La stazione appaltante verifica l'attendibilità dell'autocertificazione dell'aggiudicatario con qualsiasi adeguato mezzo.».

L'art. 6, comma 2-bis, decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni nella legge 3 luglio 2023, n. 87 («Decreto Omnibus»), ha sostituito i sopracitati periodi dal seguente: «Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.».

Sostanzialmente, prima del Decreto Omnibus, l'impresa partecipante al bando di gara poteva attestare di possedere il requisito la parità di genere mediante un'autocertificazione, la quale doveva essere verificata da parte della stazione appaltante con qualsiasi mezzo.

Con la modifica contenuta nel Decreto Omnibus, la «Certificazione della parità di genere», istituita nell'art. 46-bis D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) con decorrenza dal 1° gennaio 2022, viene rilasciata dalla Pubblica Amministrazione all'ente che ne faccia richiesta, in quanto dimostra a pieno titolo il possesso dei criteri e requisiti stabiliti dalla Prassi UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022.

Fonte:

Art. 108, co. 7, Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36



L'INAIL APPROVA LE "LINEE DI INDIRIZZO PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLA COMMISSIONE DEI REATI RELATIVI A SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/01" (DELIBERA DEL C.D.A. INAIL DEL 15 MAGGIO 2023, N. 104)

L'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), con la delibera del C.d.A. n. 104 del 15 maggio 2023, ha approvato le "Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01".

Tali Linee di indirizzo - frutto dell'Accordo di collaborazione tra l'INAIL e Capitalimprese (Associazione Italiana Industriali Piccole e Medie Imprese) dell'aprile 2020 - sono state redatte in conformità allo standard UNI ISO 45001:2018 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso", per poter offrire alle imprese la possibilità di sviluppare un approccio compatibile per l'ottenimento della certificazione e adottare un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008.


La finalità di tale strumento consiste nella diffusione della cultura della salute e della sicurezza e delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali. Inoltre, il documento rappresenta un supporto operativo funzionale per il monitoraggio dei requisiti del sistema di gestione aziendale.

In tale documento viene sviluppata una metodologia per individuare soluzioni efficaci per l'applicazione di un Modello Organizzativo che costituisca una valida esimente ai sensi del D.lgs. 231/2001. Gli aspetti dei sistemi di gestione e del Modello Organizzativo da tenere costantemente sotto controllo sono i seguenti: (i) attività sensibili e aree di processo, (ii) manuali dei sistemi di certificazione, (iii) procedure operative, (iv) documenti e comunicazioni, (v) personale e figure operative coinvolte e relative responsabilità, (vi) scadenze, (vii) misurazioni e statistiche della rischiosità.

L'attività di audit viene considerata nelle Linee di indirizzo come il fulcro del modello poiché "non punta tanto a fornire un valore assoluto di bontà organizzativa quanto a fornire all'organizzazione indicazioni utili su quali sono le aree del proprio modello organizzativo e gestionale che necessitano di diminuire i livelli di rischiosità nell'ottica del miglioramento continuo come proposto dalle norme ISO".

Fonte:

Delibera del C.d.A. dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) del 15 maggio 2023, n. 104



ANTICORRUZIONE

SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI: AFFIDAMENTO DIRETTO O GARE AD EVIDENZA PUBBLICA?

Il 13 giugno 2023, un comune marchigiano è stato oggetto di richiamo da parte di ANAC per l'affidamento del servizio di gestione operativa dell'impianto di trattamento dei rifiuti, considerato dalla stessa Autorità non compliant alla normativa di settore (D. Lgs. n. 152 del 2006).

ANAC si è espressa a seguito di diversi esposti che denunciavano irregolarità nella gestione dell'impianto di trattamento meccanico biologico (di seguito TMB). La vigilanza avviata da ANAC ha fatto emergere, in primo luogo, una problematica legata all'affidamento, in quanto la società Servizi Comunali S.r.l. non era legittimata ad affidare la gestione dell'impianto mediante affidamento diretto, ma avrebbe dovuto attivare le procedure di evidenza pubblica per allinearsi ed essere conformi ai principi di libera concorrenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici.


Tra le altre, la vigilanza ha rivelato che non è stato formalizzato un accordo tra le parti per l'affidamento diretto e che pertanto, ad oggi, l'impianto TMB è gestito da una società che, difatti, non avrebbe alcun titolo in merito.

Tali lacune, per ANAC, sono dovute «a una carente programmazione delle attività da parte della società Servizi Comunali S.r.l., ed a una carente attività di indirizzo, di controllo e di vigilanza da parte delle preposte strutture del Comune». Secondo ANAC, la società Servizi Comunali S.r.l. avrebbe dovuto muoversi per tempo e non in prossimità della scadenza del precedente contratto, non consentendo quindi la gestione dell'affidamento secondo quanto previsto da normativa.

Con riferimento a tali lacune e criticità, ANAC ha chiesto al comune di comunicare la decisione assunta al fine di allinearsi alla normativa di settore entro 45 giorni.

Fonte:

Atto del presidente del 13 giugno 2023



IL GARANTE PRIVACY SANZIONA IMPORTANTE GRUPPO SOCIETARIO PER ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il Garante Privacy, con provvedimento del 27 aprile 2023, ha comminato una sanzione di 240.000 euro ad uno dei gruppi societari di moda più noti nel mondo (nel seguito anche «Società»), per trattamento illecito dei dati personali di numerosi clienti ed ex clienti a fini di marketing e profilazione.

L'Autorità provvedeva ad avviare, in data 29 settembre 2021, un procedimento amministrativo a seguito dello svolgimento di alcuni approfondimenti di natura documentale. Più in particolare, venivano riscontrate le seguenti criticità:

- problemi relativi al sito internet: il banner informativo sull'utilizzo dei cookie non consentiva la deselection delle diverse tipologie di cookie e l'informativa estesa non menzionava i cookie di profilazione, pur essendo presenti nel banner. Inoltre, dal banner non risultava possibile accedere ad alcuna informativa né tantomeno era possibile accettare o rifiutare l'utilizzo dei cookie;
- mancata conformità dei trattamenti rispetto al registro di cui all'art. 30 GDPR e all'informativa fornita ai clienti in occasione dell'adesione ai programmi di fedeltà: nonostante l'indicazione nel Registro di un periodo di conservazione dei dati limitato a 2 anni per scopi di marketing e profilazione, erano stati trovati dati personali di clienti e informazioni sugli acquisti risalenti al 2015, inclusi dettagli degli scontrini e dei punti, anche per soggetti che non avevano acconsentito alla profilazione;
- utilizzo improprio di alcuni gestionali: venivano inviate email promozionali a diversi clienti dopo la loro disiscrizione dai servizi di marketing legati al programma fedeltà.

In sua difesa, la Società sollevava un'eccezione procedurale riguardante la presunta tardività della notifica da parte dell'Autorità sulla base del Regolamento 2/2019. Nel merito, la stessa dichiarava però «di aver comunque provveduto a completare già da tempo le attività di implementazione delle misure organizzative e tecniche volte a superare i profili di possibile criticità rilevati in sede di ispezione [...] implementando una nuova tecnologia di gestione cookie da parte degli utenti, con l'adozione della piattaforma Cookiebot, volta a consentire all'utente di gestire in autonomia gli eventuali consensi rilasciati, producendo anche i nuovi testi di banner ed informative». La Società sottolineava poi come l'idea/progetto di un «Database Unico fosse finalizzato a razionalizzare, centralizzare e garantire la corretta gestione dei dati e dei consensi degli iscritti alle fidelity card».

L'Autorità Garante evidenziava, nel marzo del 2022 - a seguito di altri accertamenti ispettivi - ulteriori violazioni dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati. In particolare, risultavano conservati i dati di circa 250.000 utenti iscritti alla newsletter, sebbene avessero provveduto alla disattivazione del servizio. La Società presentava quindi una seconda memoria difensiva nell'aprile 2022, offrendo elementi e chiarimenti ed insistendo sulla richiesta di archiviazione.

L'Autorità Garante respingeva l'eccezione sulla tardività della notifica, disponendo però l'archiviazione per la contestazione relativa alla gestione dei cookie. Permaneva, tuttavia, la presenza di diverse violazioni. In particolare:

- la violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati secondo il GDPR, ex art. 5, par.1, lett. c) ed e), del GDPR;
- la mancata adozione di misure di sicurezza adeguate ex art. 32, par.1, lettere b) e d), e par. 2, del GDPR;
- la mancata adozione di adeguate misure di sicurezza per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati personali trattati;
- la violazione del principio di accountability riguardo alle comunicazioni di dati personali a TikTok e Facebook per finalità di marketing e profilazione, senza fornire informazioni chiare sul ruolo di tali piattaforme nel trattamento dei dati.

L'Autorità, nel comminare la sanzione ha considerato l'elevato numero di interessati coinvolti e la durata delle violazioni come circostanze aggravanti. Tuttavia, è stata valutata l'assenza di precedenti procedimenti, la collaborazione e la trasparenza della Società durante l'ispezione come circostanze attenuanti.

Fonte:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/b/-/docweb-display/docweb/9902472>

IL GARANTE PRIVACY SULLE E-MAIL «MARKETING»: IL LINK PER DISISCRIVERSI NON E' SUFFICIENTE

Il Garante Privacy, con provvedimento del 28 giugno 2023 ha sanzionato una società per la somma di 10 mila euro, responsabile di aver condotto campagne promozionali (nello specifico invio di email «marketing») senza il consenso dei soggetti interessati.

L'istruttoria è stata avviata a seguito di un reclamo di un utente che lamentava la ricezione di e-mail promozionali indesiderate, anche dopo essersi opposto a tali invii e non aver avuto alcun riscontro da parte della società.

In sua difesa, la società aveva dichiarato di aver estratto i nominativi da diversi elenchi pubblici e che l'invio delle e-mail era diretto, oltre che al reclamante, anche ad altri professionisti e di averli trattati sulla base di un legittimo interesse.

In tale sede, il Garante si è espresso richiamando quanto disposto dall'art. 130 del Codice in base al quale «l'invio di comunicazioni con modalità automatizzate è consentito solo con il consenso del contraente o utente potendosi ammettere una deroga unicamente nel caso in cui l'indirizzo e-mail sia stato rilasciato dall'interessato nel contesto di una vendita di beni o servizi analoghi». Tale specifica deroga non risultava, come specificato dal Garante, applicabile nel caso di specie dal momento che le persone contattate, «non avevano rilasciato il proprio indirizzo e-mail nel contesto di un rapporto contrattuale pregresso non avendo alcuna conoscenza né del titolare, né del trattamento».

Con riguardo al link inserito in calce alla mail per disiscriversi, il Garante ha poi ricordato la sua irrilevanza precisando come: prima ancora del suo contenuto e delle eventuali misure di contenimento del danno, fosse lo stesso invio dell'e-mail ad essere illecito.

Il Garante privacy nel comminare la sanzione pecuniaria ha imposto alla società il divieto di trattare - per finalità promozionali - tutti i dati inseriti nel database oggetto di istruttoria per i quali non fosse in grado di dimostrare l'acquisizione di un idoneo consenso. In conseguenza di tale divieto, ha poi ordinato alla società di provvedere alla cancellazione dei dati in questione, «fatti salvi quelli che sia necessario conservare per l'adempimento di un obbligo di legge (come ad esempio i dati dei soggetti che hanno acquistato servizi) o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria e ferma restando l'inutilizzabilità di tali dati per ogni altra finalità per la quale sia previsto il consenso dell'interessato».

Fonte:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/b/-/docweb-display/docweb/9899880>



CAPOVOLGIMENTO DI FRONTE SULLA MESSA IN PROVA DELL'ENTE (TRIBUNALE DI BARI, SEZ. I PENALE, 15 GIUGNO 2023, N. 3601)

Dopo la sentenza della Cassazione Penale, Sezioni Unite, 6 aprile 2023, sembrava essere calata la scure sull'applicabilità dell'istituto della messa in prova (art. 168-bis c.p.) con riferimento agli enti di cui al D.Lgs. 231/2001. Tuttavia, il Tribunale di Bari ha riacceso i riflettori sulla questione pronunciandosi in maniera diametralmente opposta.

Il fatto alla base della pronuncia riguarda una società che, in seguito a un'imputazione derivante da un incidente sul lavoro, aveva richiesto la sospensione del processo con messa alla prova, consistente in una donazione alla Protezione Civile e in lavori di pubblica utilità realizzati mediante opere di manutenzione ordinaria su impianti elettrici e televisivi in favore di una Onlus. La prima sezione penale del Tribunale di Bari, in ragione dell'esito positivo della messa alla prova, ha quindi pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti della persona giuridica, argomentando "che la questione della possibilità per l'ente di esser ammesso alla prova non manifesta caratteri di pregiudizialità o di consequenzialità rispetto a quella oggetto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, avente natura esclusivamente processuale, attenendo alla legittimazione all'impugnazione dell'ordinanza ex art. 464 bis c.p.p. in capo al Procuratore Generale e all'elencazione delle categorie generali dei motivi deducibili con l'impugnazione. A riprova, sulla prima questione, diversamente dalla seconda, non si era registrato alcun contrasto nella giurisprudenza di legittimità (che, anzi, non si era ancora pronunciata sul tema, sino a quel momento affrontato solo dai giudici di merito)".

Partendo quindi dall'assunto riportato, il Tribunale pugliese ha prosciolto la società asserendo, inoltre, sul merito delle conclusioni delle Sezioni Unite, che le stesse non risultano persuasive, affermando che l'applicazione analogica "in bonam partem" della messa alla prova agli enti non contrasta con il principio di riserva di legge, in quanto risulterebbe conforme alla ratio di quest'ultimo, ossia "garantire la libertà personale del cittadino a fronte di possibili arbitri del potere esecutivo e giudiziario". Il Giudice di primo grado ha altresì affermato che le incertezze interpretative, che deriverebbero dall'applicazione analogica dell'istituto individuate dal Procuratore Generale e richiamate dalla sentenza in commento, rientrerebbero nella fisiologica sfera di discrezionalità nell'ambito della quale si muove il Giudice in sede di applicazione analogica della legge.

Il Tribunale di Bari ha, quindi, ridato linfa all'istituto della messa da prova agli enti, la quale potrebbe avere un impatto significativo sulla disciplina della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, in quanto potrebbe consentire alle Società di beneficiare di un istituto riservato alle persone fisiche.

Fonte:

Tribunale di Bari, sez. I penale, 15 giugno 2023, n. 3601

INTERPELLO N. 4/2023 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - RLS E UNITÀ PRODUTTIVE

Con l'interpello n. 4 del 26 giugno 2023, la Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è espressa in merito all'interpretazione dell'art. 47, commi 2 e 8, del D. Lgs. 81/2008.

In particolare, poiché il suindicato comma 2 prevede che «in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza», COBAS Lavoro Privato ha chiesto se nel caso in cui un'azienda, come una catena di supermercati, abbia diverse unità produttive dislocate in regioni differenti, sia obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma, considerando anche che le stesse hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede.

In risposta all'istanza, la Commissione si è dapprima espressa richiamando, da un lato, la nozione di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, come la «persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale» - art. 2 D. Lgs. 81/08, comma 1, lettera i), dall'altro, richiamando la definizione di unità produttiva, ovvero lo «stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale» - art. 2 D. Lgs. 81/08, comma 1, lettera t).

Successivamente, stante quanto su premesso, la Commissione ha ritenuto che la normativa stabilisce espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l'elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e che la stessa normativa precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero di lavoratori designati, come di seguito riportato:

- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

In tali aziende, il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Fonte:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Interpello n. 4/2023

IDONEITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO (CASS. PEN., SEZ. IV, SENT., (DATA UD. 28 MARZO 2023) 22 MAGGIO 2023, N. 21704)

Con la Sentenza n. 21704 del 22 maggio 2023, la IV Sez. della Cassazione Penale è intervenuta in tema di responsabilità degli enti, affermando il principio secondo cui non è sufficiente l'adozione di un idoneo Modello Organizzativo per ottenere l'esimente, occorrendo piuttosto dimostrare che lo specifico rischio era stato considerato nel Modello organizzativo e, dunque, contemplato specificamente dalla politica di sicurezza aziendale.

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Torino aveva condannato una s.r.l. per l'illecito amministrativo dipendente dal reato di cui all'art. 589, c. 2, c.p. (omicidio colposo), contestato al datore di lavoro, al soggetto delegato alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro e al medico competente della società.

Nello specifico, il dipendente, durante le operazioni di sblocco del meccanismo di pompaggio dei fanghi, era stato investito da una sostanza venefica che ne aveva causato la perdita di coscienza e caduta a terra, dove l'uomo veniva raggiunto dal fango fino alle vie respiratorie, soffocandolo.

In sede di ricorso in Cassazione, la società aveva contestato la decisione della Corte d'Appello riguardante l'idoneità o meno del Modello Organizzativo della società; secondo i ricorrenti, la corte di merito avrebbe confuso un elemento costitutivo dell'illecito amministrativo (l'interesse o vantaggio) con la valutazione del modello organizzativo, sovrapponendo quest'ultimo al DVR, e adducendo che la società si era dotata di un MOG sin dal 2014 e che era stato costituito un OdV.

Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, la Corte di legittimità ha ritenuto che le valutazioni dei giudici di merito non siano avvenute sulla scorta di meccanismi presuntivi, né che si possa pensare ad una sovrapposizione tra la violazione delle norme prevenzionali (inidoneità del DVR) e l'insufficienza delle procedure adottate.

Infatti, sulla base delle motivazioni espresse dal giudice di merito si ricava proprio una valutazione di inidoneità del modello adottato, concretizzandosi in una "colpa di organizzazione" dell'ente, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti specifici ed idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato, a dimostrazione dunque di un grave deficit organizzativo.

Inoltre, gli Ermellini avevano precisato che la difesa non era riuscita a dimostrare l'idoneità del Modello tramite elementi in grado di provare che lo specifico rischio era stato considerato nel MOG, essendosi la difesa limitata a segnalare l'adozione del modello sin dal 2014, evidenziandone le parti in cui non era emerso la "presa in carico" del rischio specifico relativo a quella lavorazione, bensì generiche indicazioni DPI e l'aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza, ciò a conferma della decisione della corte d'Appello in merito alla "linea politica" dell'ente, non volta all'implementazione della sicurezza.

La difesa si è limitata a opporre l'esistenza del MOG e dell'OdV, elementi che, di per sé, sono stati presi in considerazione riguardo al 3 e 4 motivo di gravame, ma che sono stati ritenuti inadatti a ritenere assolto l'ente.

Fonte:

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 28 marzo 2023) 22 maggio 2023, n. 21704

Contatti:

BDO Advisory Services S.r.l.
ras@bdo.it

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel: 02 58 20 10

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 26 luglio 2023.

www.bdo.it

